



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GASPARRI, GIRO, RAUTI, BINETTI, CARBONE, CESARO, DE SIANO, GALLIANI, LONARDO, MALLEGNI, RIZZOTTI, SICLARI e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2019

Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione

ONOREVOLI SENATORI. - Le condizioni di vita e di lavoro dei professionisti della cultura, dello spettacolo e della comunicazione risultano sempre più drammatiche.

I dati di questa costante situazione di malessere emergono da numerose indagini promosse da diversi organismi di rappresentanza del mondo artistico-culturale, ma si possono evincere anche dalle richieste di sostegno pervenute ai comuni e alle regioni nell'ultimo decennio. Purtroppo, solo poche volte sono state accolte dalle istituzioni locali con precise normative a tutela dell'attività lavorativa di questo importante comparto produttivo del nostro Paese.

Analizzando le trasformazioni recenti e quelle in atto emerge un universo fragile, povero, in grave sofferenza e non adeguatamente riconosciuto, ma con una grande volontà e appassionato al proprio lavoro di artista.

La crisi economica che ha colpito tutti i comparti produttivi non dà la speranza di avere una situazione lavorativa più o meno continuativa, delineando un futuro sempre più incerto, tanto che anche numerosi professionisti del settore, ormai famosi e noti al grande pubblico, cominciano a dubitare che la loro attività di artista possa rappresentare un lavoro di cui vivere.

Con il presente disegno di legge si è voluto individuare un nuovo percorso virtuoso,

sostenuto dal Ministero di riferimento, che da una parte vuole fornire un sostegno all'artista che si trova in una situazione di disagio economico temporaneo a causa della mancanza di lavoro, dall'altra prevede un aiuto alla sua ricollocazione professionale.

Per oltre il 60 per cento, coloro che operano nel comparto artistico-culturale sono lavoratori autonomi e prevalentemente con partita IVA. Questo implica l'impossibilità per loro di accedere a qualunque forma di assicurazione sociale in caso di disoccupazione.

Il Fondo previsto dal presente disegno di legge permette l'erogazione di un sostegno temporaneo al professionista del comparto artistico-culturale e della comunicazione solo dopo una valutazione positiva rilasciata da un'apposita Commissione di esperti istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il preciso compito di verificare la regolarità dei requisiti previsti dal richiedente.

Il sostegno temporaneo ha carattere annuale e il richiedente lo perde se non accetta l'eventuale proposta di ricollocamento offerta dalla Commissione, con una contribuzione almeno pari all'importo annuale del sussidio spettante ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al sostegno di personalità e di operatori del mondo dello spettacolo, della cultura e della comunicazione che versino in particolare stato di necessità o indigenza temporanea.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali un'apposita Commissione di esperti con i compiti di definire una tabella degli importi da erogare per il sostegno economico temporaneo e di verificare la regolarità dei requisiti dichiarati dal richiedente nella domanda di sostegno economico temporaneo pervenuta al Ministero, al fine di consentire l'accesso al sostegno economico temporaneo e l'automatico inserimento, nel rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati personali, in un apposito elenco costituito per agevolare il reinserimento nell'ambito lavorativo di competenza. Nell'elenco non è inserito il richiedente che ha raggiunto l'età di sessantasette anni al momento di presentazione della domanda. La Commissione può avvalersi del supporto dell'Agenzia delle entrate per eventuali verifiche.

3. Il richiedente perde il diritto al sostegno economico temporaneo se non accetta la

proposta di ricollocamento lavorativo con una contribuzione almeno pari all'importo annuale del sussidio spettante ai sensi del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al sostegno economico temporaneo di cui al comma 2 e le modalità di erogazione del sostegno medesimo a valere sul Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale*.

€ 1,00